

Sentenza: 31 ottobre 2025, n. 158

Materia: Misure di contrasto alla pandemia e obbligo di utilizzo delle mascherine.

Parametri invocati: art. 117, secondo comma, lettera q), Cost.

Giudizio: Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ricorrente: Tribunale ordinario di Bolzano – sezione prima civile.

Oggetto: Art. 1, commi 12, 15, 36 e 37, della legge della Provincia di Bolzano 8 maggio 2020, n. 4 (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività), nonché l'Allegato A alla medesima legge provinciale, punto II.D, numero 8).

Esito: Illegittimità costituzionale in parte qua.

Estensore nota: Paola Garro

Sintesi:

Sono illegittime le disposizioni della legge della Provincia autonoma di Bolzano che, durante la pandemia, hanno riprodotto quelle statali che imponevano la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di ristorazione in caso di violazione dell'obbligo per il personale di servizio di indossare la mascherina chirurgica. Così ha deciso, con la sentenza in esame, la Corte costituzionale che è stata investita dal tribunale di Bolzano della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 12, 15, 36 e 37, della legge della Provincia di Bolzano 8 maggio 2020, n. 4 (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività), nonché l'Allegato A alla medesima legge provinciale, punto II.D, numero 8). Le predette disposizioni sono state censurate dal giudice *a quo* nella parte in cui impongono l'obbligo di indossare la mascherina chirurgica per il personale di servizio e i collaboratori degli esercizi di ristorazione (combinato disposto dell'art. 1, commi 12 e 15, e dell'Allegato A alla medesima legge provinciale, punto II.D, numero 8), e lo corredano, in caso di violazione, di una sanzione amministrativa pecuniaria e di quella accessoria della sospensione dell'attività esercitata (art. 1, rispettivamente, commi 36 e 37).

Per il remittente, il legislatore provinciale avrebbe invaso la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di profilassi internazionale *ex* art. 117, secondo comma, lettera q), della Costituzione, nella quale rientra ogni misura volta a contrastare una pandemia.

Nel merito, le questioni sono fondate.

La Corte, invero, ritiene riconducibili alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di profilassi internazionale sia la disciplina delle misure di contrasto alla pandemia (tra le tante, sentenze n. 50 del 2024 e n. 164 del 2022) sia quella delle relative sanzioni amministrative che non costituiscono una materia *a sé stante* ma rientrano nella competenza relativa alla materia sostanziale cui accedono (tra le tante, sentenze n. 84 del 2019, n. 148 e n. 121 del 2018, n. 271 del 2012, n. 246 del 2009, n. 240 del 2007, n. 384 del 2005 e n. 12 del 2004).

Inoltre, contrariamente a quanto dedotto dalla Provincia autonoma di Bolzano, a nulla rileva la eventuale conformità alla normativa statale delle disposizioni provinciali censurate, dal momento che la Corte ribadisce quanto già espresso in sue precedenti pronunce ovvero che al legislatore regionale e provinciale è preclusa l'intrusione nelle materie di competenza esclusiva di natura non trasversale, anche al solo fine di riprodurre le (o di rinviare alle) disposizioni statali, la cui applicabilità, in via generale, permane.

Di conseguenza, viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 37, della legge prov. Bolzano n. 4 del 2020, in combinato disposto con i commi 12 e 15 dello stesso articolo e con l'Allegato A alla medesima legge provinciale, punto II.D, numero 8), nella parte in cui prevedeva

la sanzione accessoria della sospensione dell'attività in caso di violazione dell'obbligo per il personale e i collaboratori dei servizi di ristorazione di indossare la mascherina chirurgica.